SISTEMAZIONE FINANZIARIA DEL BILANCIO DELL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 2

Le entrate dei Fondi pensioni per il personale ferroviario sono costituite, per ogni esercizio finanziario:

a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie operate, nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge, sugli stipendi e sugli altri assegni utili a pensione del personale ferroviario;

b) da un contributo dell'Azienda delle ferrovie dello Stato da stanziare nella parte ordinaria del bilancio della stessa Azienda, in ragione di cinque volte e mezza l'ammontare della ritenuta di cui al precedente punto a);

c) dagli interessi del patrimonio e da tutti gli altri proventi di qualunque natura riguardanti i predetti Fondi pensioni per il personale ferroviario.

Versione in vigore dal 25 dicembre 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione finanziaria del bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 29 novembre 1962, n. 1688
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-finanziaria-del-bilancio-dell-azienda-delle-ferrovie/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it